



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ufficio Legislativo

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0004167-13/03/2013
Cl. 02.01.00/64.42

Direzione Generale per le Antichità
Via di San Michele, 22
ROMA

OGGETTO: Concessioni di ricerche e scavi archeologici (D.Lgs. 22.1.2004, art. 42, Arrt. 88-89). Richiesta di parere su rinuncia al premio di rinvenimento da parte del proprietario o sulla erogazione dello stesso da parte del concessionario

Si fa riferimento alla nota prot. DG-ANT 2406 del 7.3.2013 con la quale codesta Direzione Generale ha chiesto il parere di questo Ufficio circa la legittimità della rinuncia al premio di rinvenimento da parte dei privati proprietari dei terreni ove si effettuano scavi e ricerche archeologiche in concessione ai sensi del D.Lgs. di cui all'oggetto.

In particolare, codesta Direzione Generale ha evidenziato che spesso si verifica il caso che le richieste di concessione risultino accompagnate da dichiarazioni di rinuncia al premio di rinvenimento a firma dei proprietari delle aree, oppure, il caso in cui sono gli stessi concessionari ad informare la Soprintendenza competente di dette rinunce, assimilandole ad "accordi bonari" intercorsi con i proprietari o gli amministratori dei fondi terrieri.

Com'è noto, gli artt.92 e 93 del Codice dei beni culturali e del paesaggio disciplinano il versamento e la determinazione del premio spettante per il ritrovamento delle cose indicate nell'art. 10. La corresponsione del premio spetta: al proprietario dell'immobile ove i beni sono stati rinvenuti (art. 92, lett. a); al concessionario dell'attività di ricerca (art. 92, lett. b); allo scopritore fortuito, purché abbia ottemperato agli obblighi di cui all'art. 90 del Codice (art. 92, lett. c).

Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, muovendo dal presupposto che le cose rinvenute sono acquistate dallo Stato a titolo originario, il premio di rinvenimento ha una funzione meramente remuneratoria. Ad esso è sotteso lo scopo di spingere il privato ad una determinata forma di attività collaborativa ritenuta utile e consona all'interesse pubblico; sicché la elargibilità del beneficio è riconosciuta soltanto dopo che il comportamento auspicato sia stato interamente portato ad effetto e positivamente riscontrato come meritorio.

Si osserva, infatti, che, è opinione pacifica, quella secondo cui, in pendenza del procedimento volto alla determinazione del premio, la posizione del privato ritrovatore o proprietario è qualificabile come interesse legittimo, che si tramuta in diritto soggettivo solo al momento dell'emanazione del provvedimento conclusivo con cui l'amministrazione determina il prezzo definitivo, sia previa accettazione della somma offerta, sia previa determinazione, in caso di disaccordo, da parte del terzo.

Al fine di rispondere al quesito sottoposto all'attenzione di quest'Ufficio, appare, dunque, necessario risolvere la questione pregiudiziale circa la possibilità per il privato di rinunciare ad un diritto che esiste solo allo stato potenziale nella sua sfera giuridica: si tratta di una situazione giuridica che può non evolvere fino a prendere forma e consistenza di diritto, nella non escludibile ipotesi di mancato ritrovamento di cose di interesse culturale ovvero della mancanza totale di pregio di reperti, dei quali, ad esempio, si stabilisca scientificamente la falsità storica.

Orbene, dal sistema del diritto civile si evince che il principio è la liceità della disposizione di diritti anche futuri (sempreché disponibili). Lo si evince dal combinato disposto degli artt. 1348, 1472 e 458 c.c.

L'art. 1348 (Cose future) dice che *"La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge [c.c. 179, 458, 771, 820, 2823]"*. L'art. 1472 (Vendita di cose future) prevede che *"Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati. Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza"*. L'art. 458 (Divieto di patti successori) dice che *"Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi"*.

Ne consegue che la regola generale è la possibilità di disporre di diritti futuri (disponibili), salvi i divieti di legge (patti successori etc.) e che il negozio di disposizione del diritto futuro può avere una connotazione aleatoria della causa.

Sulla base di detta premessa di carattere sistematico, ad avviso di quest'Ufficio, non paiono sussistere obiezioni in linea di principio alla possibilità di una clausola di rinuncia al premio di rinvenimento, sia da parte del concessionario, sia da parte del proprietario del fondo (che potrà trovare adeguate compensazioni nei suoi rapporti con il concessionario).

Relativamente alla posizione del concessionario, oltre all'argomento sistematico, si osserva che la rinuncia si inserisce in un complesso sinallagma, che genera un rapporto di durata, regolato da un'apposita convenzione accessiva alla concessione di scavo, nel cui complessivo contesto l'equilibrio delle prestazioni reciproche ben può essere assicurato dall'insieme delle utilità scambiate (salvi, comunque, i limiti della eccessiva onerosità sopravvenuta, della rescissione e degli altri rimedi, anche di annullamento del contratto, apprestati dall'ordinamento giuridico).

Non paiono sussistere dubbi interpretativi nemmeno sulla possibilità di accollo, in capo al concessionario o a un altro soggetto da lui indicato (per esempio, uno *sponsor*), del debito relativo al premio di rinvenimento a favore del proprietario.

Circa le modalità con le quali il soggetto avente diritto deve formalizzare l'atto di rinuncia, si ritiene sufficiente una dichiarazione unilaterale, indirizzata alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, sottoscritta dal soggetto avente diritto al premio dalla quale risulti in modo chiaro ed inequivoco detta volontà.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Paolo Carpentieri)

